

Pubblicato il 30/04/2026

N. 01251 /2026 REG.PROV.COLL.  
N. 00904/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art. 36, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023;*

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2026, proposto dalla ditta Red S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B8FBFF8D22, B8FBFF9DF5, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Chirulli e Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***contro***

l'Assessorato all'Economia della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni, servizi e forniture -, l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Comando del Corpo Forestale Regionale -, la Presidenza della Regione Siciliana, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

*nei confronti*

- della ditta Tekne S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
- delle ditte Comer Sud S.p.A. e Brescia Antincendi International S.r.l., non costituite in giudizio;

*per l'accertamento*

- del diritto della ricorrente alla documentazione di gara prodotta dal RTI tra le ditte Comer Sud S.p.A. e Brescia Antincendi International S.r.l.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali intimata e della ditta Tekne S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 9 aprile 2026 e depositato il 17 aprile successivo, la società ricorrente ha impugnato il decreto del dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana n. 33 del 5 marzo 2026, comunicato il 10 marzo 2026, con cui sono stati aggiudicati alla ditta Tekne S.p.A. entrambi i lotti della gara per la fornitura di mezzi

e attrezzature antincendio e segnatamente di autoveicoli pick up, cabina doppia 4 porte, con modulo da 400 litri e allestimento antincendio.

2. In uno con il mezzo di tutela all'esame parte ricorrente, ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, ha chiesto incidentalmente accertarsi il proprio diritto all'ostensione integrale dell'offerta tecnica e della documentazione di gara del raggruppamento temporaneo tra Comer Sud e Brescia Antincendio International S.r.l, secondo gradato in entrambi i lotti della gara per cui è causa, che l'Amministrazione in asserita violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 36/2023 ha omesso di rendere disponibile.

3. In sostanza la ricorrente, che con separati motivi di ricorso lamenta la mancata esclusione dalla gara, sia dell'aggiudicataria, che del citato raggruppamento secondo gradato, lamenta che l'Amministrazione intimata avrebbe violato l'obbligo di provvedere all'immediata e automatica pubblicazione di tutti gli atti della procedura, ivi compresi tutti i documenti amministrativi, tecnici ed economici prodotti in gara dal predetto raggruppamento, sulla scorta di una mera istanza di oscuramento (all. 13 del deposito originale), con cui è stata evidenziata la natura di informazioni tecniche e commerciali riservate della documentazione in questione.

4. Il fascicolo è stato trattenuto in decisione in esito alla camera di consiglio del 29 aprile 2025.

5. La domanda ex art. 116 è fondata e va perciò accolta.

È necessario riepilogare la nuova disciplina in materia di accesso agli atti di gara declinata nell'art. 36 del D.lgs. n. 36/2023.

*Il comma 1 prescrive che “L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi*

*contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90*".

Il comma 2 assicura, inoltre, che *"agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate"*.

In base al riportato assetto normativo dovrebbe escludersi la necessità di presentare una richiesta di accesso agli atti della procedura di gara: il primo comma riconosce infatti automaticamente a chi partecipa alla gara e non ne è *"definitivamente"* escluso di accedere in via diretta non solo a *"documenti"* (offerta dell'aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche *"ai dati e alle informazioni"* inseriti nella piattaforma di *e-procurement*, e ciò sin dal momento della comunicazione dell'aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353).

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria viene riconosciuto inoltre, dal secondo comma, un diritto di accesso ancor più ampio perché ad essi sono resi *"reciprocamente disponibili"*, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli *"atti"* di cui al primo comma, ma anche le offerte dagli stessi presentate.

Il terzo comma dell'art. 36 (da leggersi unitamente al terzo comma dell'art. 90) prevede poi che la stazione appaltante o l'ente concedente, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, *"dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2"*, in ragione della sussistenza di segreti tecnici o commerciali.

5.1. A tale particolare disciplina sostanziale del diritto di accesso si accompagna, nel nuovo codice dei contratti pubblici, una separata disciplina processuale quanto all'impugnativa degli atti della stazione appaltante che comportano l'ostensione delle offerte dei concorrenti in forma oscurata.

Il quarto comma dell'art. 36 prevede, infatti, che *"le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo [...] con*

*ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione*".

Sull'ambito di applicazione del cosiddetto rito "*super accelerato*" la prevalente giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi, evitando – al netto di alcune eccezioni (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384) – di ricondurre a tale rito fattispecie non espressamente previste dall'art. 36, del D.lgs. n. 36/2023. In particolare, l'applicazione del suddetto rito è stata esclusa laddove la stazione appaltante sia rimasta meramente inerte rispetto ai propri obblighi ostensivi (cfr. TAR Catania, sez. IV, 12 settembre 2025, n. 2625; TAR Veneto, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327; TAR Toscana, sez. I, 7 marzo 2025, n. 404; TAR Umbria, sez. I, 27 novembre 2024, n. 823).

Segnatamente il Giudice d'Appello (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620) ha evidenziato come il plesso normativo di cui all'art. 36 citato, nell'atteggiarsi a *ius speciale* in seno alla disciplina sull'accesso documentale in materia di contratti pubblici, individua un meccanismo acceleratorio per le decisioni assunte sulle istanze di oscuramento e, come avvenuto nel caso di specie, "*...coeve alla comunicazione dell'aggiudicazione a presidio della celerità della procedura, dunque nel primario interesse della stazione appaltante che voglia portarla a termine deflazionando il più possibile il contenzioso*".

La *ratio* della rigorosa perimetrazione dell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 36/2023 è quella di tutelare l'interesse alla massima ostensione della documentazione richiesta.

5.2. Ciò posto osserva il Collegio che nella fattispecie all'esame:

- l'Amministrazione, nella comunicazione di aggiudicazione del 10 marzo 2026, aveva espressamente evidenziato di aver "*pubblicato nella sezione della Piattaforma "Allegati", la documentazione prodotta dagli OO.EE. aggiudicatari e la*

*documentazione di tutti i partecipanti alla procedura di gara de qua, che hanno rilasciato apposita dichiarazione di assenso all'ostensione".*

- la parte ricorrente contesta, quindi, che l'Amministrazione ha interamente obliterato all'obbligo di pubblicare l'offerta tecnica del raggruppamento secondo gradato, per altro verso lamentando come sia stata implicitamente accolta la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica formulata da questo ultimo.

Ciò posto, anche a non considerare che l'Amministrazione non ha mai smentito di non aver effettivamente messo a disposizione della ricorrente la documentazione di gara del raggruppamento controinteressato in violazione dell'art. 36, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36 del 2023, si deve escludere l'applicabilità nella fattispecie del termine di impugnazione di dieci giorni *ex art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.*

Sul punto il Giudice d'Appello ha infatti evidenziato che *"...si deve escludere l'immediata decorrenza del termine decadenziale nel caso in esame, estraneo al modello legale, in cui, al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante non provveda contestualmente alla pubblicazione della documentazione dell'impresa aggiudicataria e non dia atto delle espresse decisioni assunte in merito all'eventuale oscuramento di parti dell'offerta presentata dalla medesima.*

*Si deve allora dare continuità all'orientamento, già espresso dalla Sezione, secondo cui non può essere opposto il decorso immediato, a far tempo dalla comunicazione dell'aggiudicazione, del termine breve nell'ipotesi, atipica, in cui tale comunicazione non contenga alcuna determinazione specifica in merito all'oscuramento della documentazione di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; 24 marzo 2025, n. 2384. D'altronde, "una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull'accesso nelle gare pubbliche, che mira ad evitare ricorsi al buio, onerando i concorrenti di un'immediata reazione giudiziaria, di cui*

*probabilmente non vi è neppure un'effettiva necessità, laddove, sia pure successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione, a fronte di una mera richiesta, l'Amministrazione provveda all'ostensione della documentazione di gara richiesta" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384; conf. , sul punto, Cons. Stato, III, 25 luglio 2025, n. 6620, che esclude la qualificazione della mera inerzia amministrativa, violativa di un puntuale obbligo legale, in termini di statuizione implicita, facendo leva sulla chiarezza del dato testuale in una con l'esigenza, vieppiù pregnante sul piano comunitario, di non vulnerare le prerogative difensive) (Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2025, n. 9454).*

In sostanza, la questione interpretativa si pone quando - come accaduto nel caso di specie - la stazione appaltante non si sia conformata al regime di pubblicità degli atti di gara previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

In tali circostanze, il Collegio ritiene che ad una mera omissione della stazione appaltante non possa in alcun modo, pena un grave *vulnus* al diritto di difesa, attribuirsi il significato implicito di comunicazione di un oscuramento integrale dell'offerta (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620) e che, pertanto, non possa essere considerato il termine di decadenza previsto dal comma 4 del predetto art. 36 del D.lgs. n. 36/2023, ma che debba farsi applicazione del termine ordinario di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione, che nella vicenda all'esame è stato rispettato.

Con specifico riguardo a fattispecie analoga a quella all'esame è stato condivisibilmente rilevato che *"Segnatamente, il plesso normativo di cui all'art. 36 d.lgs. cit., nell'atteggiarsi a ius speciale in seno alla disciplina sull'accesso documentale in materia di contratti pubblici, individua espressamente un crivello acceleratorio per le decisioni assunte sulle istanze di oscuramento e coeve alla comunicazione dell'aggiudicazione a presidio della celerità della procedura, dunque nel primario interesse della stazione appaltante che voglia portarla a termine*

*deflazionando il più possibile il contenzioso, mentre nulla dispone nei casi di fattispecie omissive: in tali ipotesi, la linea di inerzia seguita dalla stazione appaltante non può essere travisata come statuizione implicita, vuoi perché non lo prevede la legge, vuoi perché sarebbero vulnerate le prerogative difensive degli altri operatori economici che sono del tutto ignari delle istanze di oscuramento presentate dai rivali nell'ambito della medesima procedura. Né a tale conclusione obbligata deve condurre l'espressa dizione normativa che fa decorrere il termine abbreviato di impugnativa "dalla comunicazione digitale della aggiudicazione" dovendosene offrire una esegesi funzionale allo scopo della norma.*

*A ben vedere, le fattispecie di omessa pubblicazione in piattaforma (art. 36, co. 1 e 2) e omessa decisione tout court sulle istanze di oscuramento (art. 36, co. 3) non possono che dare la stura alle istanze ostensive degli operatori economici con conseguente riespansione della disciplina generale del rito ordinario in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. quale fisiologico corollario della natura eccezionale e derogatoria del rito super-accelerato: milita in tal senso anche la giurisprudenza impropriamente richiamata dalla sentenza, tra cui la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. v, 28 marzo 2025, n. 2616, che ha affrontato il caso di una determinazione della stazione appaltante di accoglimento dell'istanza di oscuramento avverso la quale l'interessata avrebbe dovuto proporre ricorso entro i termini e con le modalità di cui all'art. 36, co. 4, d.lgs. n. 36 del 2023. In tale evenienza questo Consiglio ha incidentalmente precisato che "non si è, infatti, nella specie in presenza della mera omissione della pubblicazione di un documento dovuto, ovvero del silenzio su un'istanza d'accesso proposta, bensì dell'accoglimento di una richiesta di oscuramento ex art. 36, comma 3 e art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36 del 2023, con conseguente mancata esibizione di alcuni documenti" sottintendendo che in tali dissimili casi troverebbe applicazione non già il rito speciale, bensì il rito ordinario" (Consiglio di Stato, n. 6620/2025, cit.).*

6. Venendo al merito delle ragioni di riservatezza a cui il raggruppamento secondo gradato ha ancorato la domanda di oscuramento dell'offerta tecnica, il Collegio osserva che secondo giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. III, 27/05/2024, n. 10605):

*“- la dichiarazione di sussistenza di un segreto commerciale o industriale deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della stazione appaltante, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego (TAR Lazio, III, 21.7.2023, n. 12359; TAR Lombardia, Milano, I, 24.1.2022, n. 145; TAR Campania, II, 30 gennaio 2020, n. 437);*

*- una generica opposizione riguardante numerose parti della documentazione richiesta in nessun modo può integrare la “motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente” dell'esistenza di segreti tecnici e commerciali relativi ad “informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima”, di cui all'art. 53, comma 5, lettera a), del codice dei contratti pubblici. Invero, la suddetta disposizione, nel prevedere che l'offerente interessato deve non soltanto motivare ma anche “comprovare” la sussistenza di un segreto, pone a suo carico il preciso onere di individuare concretamente all'interno dell'offerta le specifiche “informazioni” da tutelare e di dimostrare l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia (cfr. Cons. St., V, n. 10498/2022; T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 1723/2023; id., II, n. 3394/2022; id., III, n. 12359/2023)”;*

*- l'art. 35 del D.lgs. n. 36/2023 non consente che l'accesso possa essere negato sulla base di generiche esigenze di tutela della riservatezza del know how, non supportate “da un'autonoma valutazione circa l'esistenza di effettivi segreti tecnici e commerciali come definiti nel Codice della proprietà industriale, all'art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005, il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza*

*e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, IV, sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21; Consiglio di Stato, III, 16 febbraio 2021, n. 1437; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 23 gennaio 2023, n. 203; IV, 8 febbraio 2022, n. 290; I, 24 gennaio 2022, n. 145 TAR Piemonte, sez. II, n. 726/2024). In altri termini, come affermato da consolidata giurisprudenza, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l'operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta (...). In mancanza della prova dell'esistenza di segreti commerciali, come sopra delineati, la parte ricorrente è esentata dall'onere di dimostrare l'indispensabilità dell'accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa in giudizio poiché, nel difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore, in specie, i generali principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa (TAR Piemonte, sez. II, n. 726/2024; Cons. Stato, sez. V, n. 8332/2023)" (T.A.R. Milano, n. 2668/2024).*

In particolare, è stato affermato in sede interpretativa che la presentazione di un'istanza di accesso impone alla stazione appaltante di coinvolgere, nel rispetto del contraddittorio, il concorrente controinteressato, nelle forme di cui alla disciplina generale del procedimento amministrativo, richiedendo altresì una motivata valutazione delle argomentazioni offerte dal medesimo controinteressato, ai fini dell'apprezzamento della effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza: spetta, infatti, alla stazione appaltante il controllo circa la fondatezza della dichiarazione dell'impresa controinteressata in merito alla sussistenza di specifici ambiti di segretezza industriale e commerciale (in tal senso, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6463; Sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437).

6.1. Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'istanza ostensiva proposta dalla ditta ricorrente sia tempestiva e fondata essendo mancata nel caso di specie un'autonoma valutazione, da parte della stazione appaltante, circa la sussistenza dei presupposti di legge per il diniego dell'accesso e non essendo stata documentata dalle ditte facenti parte del raggruppamento controinteressato la effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, a mente di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023.

Nel caso di specie, le ragioni di opposizione all'ostensione della documentazione tecnica (preventivamente) sollevate appaiono generiche, in quanto basate sul mero riferimento a, non meglio precisate, *“informazioni tecniche e commerciali riservate, [che] verrebbero così rese note ad un'azienda concorrente che opera nello stesso settore”* ed alla circostanza che *“trattasi di accesso a documenti che rileverebbero segreti industriali e informazioni commerciali riservate della scrivente società, legittima è la opposizione della scrivente ad eventuali richieste di accesso come parimenti legittima è l'opposizione all'accesso alla documentazione relativa all'offerta economica. È, infatti, evidente che da essa possono ricavarsi tutti quegli elementi che rileverebbero i rapporti con la ns. clientela, nonché le percentuali relative agli sconti che pratichiamo con la stessa.”* (cfr. dichiarazione di riservatezza dell'offerta tecnica, allegato 13 del deposito originale della ricorrente).

Si tratta di affermazioni del tutto prive di “comprova” riguardo all'esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo il raggruppamento controinteressato basato l'opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie “capacità” tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell'elaborazione dell'offerta tecnica.

In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest'ultima, in sé considerata (cioè nei suoi elementi essenziali) laddove le ragioni

di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547).

7. In conclusione, per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che la domanda presentata dalla ricorrente debba essere accolta essendo mancata nel caso di specie un'autonoma valutazione da parte della stazione appaltante circa la sussistenza dei presupposti di legge per il diniego dell'accesso e non essendo stata rappresentata, se non genericamente, neanche la sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, a mente di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023.

Ritenuto pertanto di ordinare all'Amministrazione intimata di consentire alla ricorrente la visione e l'estrazione di copia della documentazione in questione, entro il termine di giorni dieci (10) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.

8. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e vanno poste a carico l'Assessorato all'Economia della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni, servizi e forniture -, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle nei confronti delle altre Amministrazioni regionali e dichiararne la non ripetibilità nei confronti delle ditte facenti parte del raggruppamento controinteressato, che non si sono costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di accesso della ricorrente e, per l'effetto, ordina alla Centrale unica di Committenza di lavori, servizi e forniture della Regione Siciliana, di rendere accessibile alla ricorrente la documentazione specificata in motivazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

Condanna l'Assessorato all'Economia della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni, servizi e forniture al pagamento delle spese di questa fase della lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, se dovuti.

Compensa le spese di lite nei confronti dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Comando del Corpo Forestale Regionale – e della Presidenza della Regione Siciliana.

Dichiara non ripetibili le spese tra le parti private.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Consigliere, Estensore

Elena Farhat, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Antonino Scianna**

**IL PRESIDENTE**

**Federica Cabrini**

## IL SEGRETARIO